

# **Regolamento per l'applicazione della T.O.S.A.P.**

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 13.06.1994;
- è stato esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. di Macerata nella seduta del 14.07.1994, n. 3886/2;
- è divenuto esecutivo il giorno successivo all'ultimo della sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale, ai sensi dell'art. 9 dello statuto;
- è stato modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 26.02.1996 - CO.RE.CO. prot. n. 7403/96 del 12.04.1996.

## **INDICE**

### **TITOLO I. TARIFFE**

[Art. 1 - Oggetto](#)

[Art. 2 - Classe del comune\(43.1\)](#)

[Art. 3 - Oggetto della tassa\( Art. 38 \)](#)

[Art. 4 - Classificazione delle strade pubbliche \(42.3\)](#)

[Art. 5 - Riduzione tariffaria \(42.6\)](#)

### **CAPO I - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE**

[Art. 6 - Occupazione del suolo\( art. 44 \)](#)

[Art. 7 - Affrancazione della tassa sui passi carrabili \(44.11\)](#)

[Art. 8 - Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale \( Art. 44 l c \)](#)

[Art. 9 - Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale con tende fisse e retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico \(44.2\)](#)

[Art. 10 - Occupazione di sottosuolo o soprasuolo](#)

[Art. 11 - Tariffa per l'occupazione permanente del sottosuolo e soprasuolo nell'anno 1994 \(56.4\)](#)

[Art. 12 - Distributori di carburante\(Art. 48 1-6 \)](#)

[Art. 13 - Distributori di tabacchi \(48.7\)](#)

[Art. 14 - Occupazioni con taxi \(44. 12\)](#)

### **CAPO II - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

[Art. 15 - Occupazioni del suolo \( Art. 45 \)](#)

[Art. 16 - Conteggio delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo in aree della medesima categoria \(42.4\)](#)

[Art. 17 - Riduzioni specifiche \(45.5\)](#)

[Art. 18 - Riduzioni per l'esercizio dell'attività edilizia \(45.6 bis\)](#)

[Art. 19 - Riduzioni per le caratteristiche temporali delle occupazioni temporanee \(45.8\)](#)

[Art. 20 - Aree destinate a parcheggio \(45.F.\)](#)

## **TITOLO I .TARIFFE**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di TREIA (MC), secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507".

### **Art. 2 - Classe del comune(43.1)**

1. Il Comune di TREIA (MC), con popolazione residente al 31.12.1992 pari a n. 9.337 abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe V.

### **Art. 3 - Oggetto della tassa( Art. 38 )**

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

3. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato a di spazi ad esso sovrastante realizzate prima della costituzione pubblica.

### **Art. 4 - Classificazione delle strade pubbliche (42.3)**

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

I categoria - Il Centro Storico del Capoluogo

II categoria - Zona limitrofa al capoluogo e frazioni classificate urbane dal P.R.G. compresi i PIP.

III categoria - Tutte le altre zone. comprese nelle tre .

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato a questo regolamento e con esso sarà pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio.

#### **Art. 5 - Riduzione tariffaria (42.6)**

1. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure:

- cat. II 30%
- cat. III 50%

### **CAPO I - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE**

#### **Art. 6 - Occupazione del suolo( art. 44 )**

1. Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe (art.44, 1 a) a seconda della categoria dell'area.

##### **A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE**

Categoria Importo

- I L. 34.000/mq
- II L. 30.600/mq
- III L. 27.200/mq

A.1) Occupazione del suolo con passi carrabili, come definiti dal 4° comma dell'art. 44 del decreto 507, realizzati dai privati (44.3) e non destinati a soggetti portatori di handicap (49.1, g)

Categoria Importo

- I L. 17.000/mq
- II L. 11.900/mq
- III L. 8.500/ mq

A.2) occupazioni di suolo con passi carrabili di accesso a impianti per la distribuzione dei carburanti (44.10)

Categoria Importo

- I L. 10.200/mq
- II L. 7.140/ mq
- III L. 5.100/mq

A.3) Occupazioni del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (44.6) e non destinati a soggetti portatori di handicap (49. 1, g).

Si applica la tariffa di cui al punto n.1 per una superficie di mq. 9; la superficie eventualmente eccedente è calcolata in ragione del 10 per cento.

A.3.a) Occupazione del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non destinati a soggetti portatori di handicap, ma non utilizzabili a di fatto non utilizzati (44.9)

categoria Importo

- I L. 3.400/mq
- II L. 2.380/mq
- III L. 1.700/mq

La riduzione della tariffa è subordinata all'esistenza degli elementi oggettivi, di cui all'art. 44 comma 9 del Decreto 507, da indicare nella specifica istanza prodotta dal contribuente.

#### **Art. 7 - Affrancazione della tassa sui passi carrabili (44.11)**

1. La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta, su istanza del proprietario del passo, mediante il versamento nel conto corrente postale del Comune di una somma pari a venti annualità del tributo calcolata con la tariffa specifica fra quelle indicate all'art. 6 punti A.1, A. 2 e A. 3.
2. L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è realizzato e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.
3. il soggetto è tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, entro i dieci giorni successivi, l'avvenuto affrancamento con indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento.
4. Il Comune provvede, entro sei mesi dalla ricezione della nota di cui al comma precedente, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma non versata sospendendosi l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento della stessa.
5. Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del Comune il procedimento di affrancazione è da considerare definito.

#### **Art. 8 - Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale ( Art. 44 I c )**

categoria Importo

I L. 11.333/mq

II L. 7.933/mq

III L. 5.666/mq

#### **Art. 9 - Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale con tende fisse e retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (44.2)**

categoria Importo

I L. 10.200/mq

II L. 7.140/mq

III L. 5.100/mq

Sono escluse della tassazione le tende aggettanti all'interno dei balconi e dalle verande. (38.2)

#### **Art. 10 - Occupazione di sottosuolo o soprasuolo**

Occupazione con:

1) cavi, condutture, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ect.) ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché gli allacci e gli innesti realizzati, anche su richiesta dei privati, a favore degli stessi dai titolari delle condutture principali. (46 e 47 1e 2)

categoria Importo annuale

I L. 250.000 per Km. o sua fraz.

II L. 225.000 " " " " "

III L. 200.000 " " " " "

## **Art. 11 - Tariffa per l'occupazione permanente del sottosuolo e soprasuolo nell'anno 1994 (56.4)**

1. Per le occupazioni permanenti di cui al precedente art. 10 fatte nel 1994, la tassa dovuta è conteggiata applicando la tariffa della tassa vigente in questo comune nel 1993 aumentata del 10 per cento e, comunque con un minimo di L. 50.000.

## **Art. 12 - Distributori di carburante (Art. 48 1-6 )**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo e sottosuolo pubblico con le attrezzature indicate nella 1 parte del 6° comma dell'art.48 del Decreto 507 è dovuta una tassa annuale a seconda della località ove sono situati gli impianti, come segue:

- a) centro abitato
- b) zona limitrofa
- c) sobborghi e zone periferiche
- d) frazioni

categoria Importo minimo

- a) L. 60.000
- b) L. 50.000
- c) L. 30.000
- d) L. 10.000

2. Se il serbatoio è di capacità maggiore ai 3.000 litri la tariffa applicabile è quella del punto 1 aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in più, con la tolleranza del cinque per cento nella misura della capacità.

3. Se il distributore di carburante è munito di due o più serbatoi autonomi, 1a tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. Nel caso in cui i due o più serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 è applicata al serbatoio eventualmente di minore capacità ed è maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

5. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art. 48 del decreto 507 occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 6, lett.a.

## **Art. 13 - Distributori di tabacchi (48.7)**

1. Per le occupazioni del suolo o soprasuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la tassa è determinata con l'applicazione delle seguenti tariffe, per ciascuna delle località previste al 7- comma del decreto 507:

- a) centro abitato L. 20. 000
- b) zona limitrofa L. 15. 000
- c) frazioni, sobborghi e zone periferiche L. 10.000

## **Art. 14 - Occupazioni con taxi (44. 12)**

Nel caso di richiesta di concessione per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa non è dovuta.

## CAPO II - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

### Art. 15 - Occupazioni del suolo ( Art. 45 )

1. Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le seguenti tariffe giornaliere (45.1, 2a):

A) Occupazioni del suolo comunale

categorie Importo Importo orario

I L. 2.100/mq L. 87,50

II L. 1.470/mq L. 61,25

III L. 1.050/mq L. 43,75

Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 20%

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti suolo comunale (45.2,c).

categoria Importo

I L. 700/mq

II L. 490/mq

III L. 350/mq

C) Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti

ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici (art. 47.5)

1) per i primi trenta giorni:

categoria Tariffa forfettaria per 1 km Per occupazione oltre il km.

I L. 10.000 L. 15.000

II L. 7.000 L. 10.500

III L. 5.000 L. 7.500

2) se la durata è superiore ai trenta giorni ma non superiore a 90:

categoria per occupazione fino ad 1 Km. per occupazione sup. ad 1 Km

I L. 13.000 L. 19.500

II L. 9.100 L. 13.650

III L. 6.500 L. 9.750

3) se la durata è superiore ai 90 gg. fino a 180 giorni:

categoria per occupazione fino ad 1 Km. per occupazione sup. ad 1 Km

I L. 15.000 L. 22.500

II L. 10.500 L. 10.750

III L. 7.500 L. 11.250

4) se la durata è superiore a 180 giorni:

categoria per occupazione fino ad 1 Km. per occupazione sup. ad 1 Km

I L. 20.000 L. 30.000

II L. 14.000 L. 21.000  
III L. 10.000 L. 15.000

D) occupazione temporanea con tende e attrezzature similari (45.3)

categoria tariffa minima

I L. 600 il mq  
II L. 420 il mq  
III L. 300 il mq

ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati a, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi a dalle aree medesime.

#### **Art. 16 - Conteggio delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo in aree della medesima categoria (42.4)**

1. Le occupazioni temporanee di cui alla lett. c) del precedente art. 15 aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

#### **Art. 17 - Riduzioni specifiche (45.5)**

1. Le tariffe di cui al precedente art. 15 lett. A, B e D sono ridotte:

- del 50 per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto);
- dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni, culturali, sportive e politiche, questa per la parte eccedente i 10 mq.
- del 50 per cento per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee sottosuolo e soprasuolo di cui al precedente art. 15 lett. C).

#### **Art. 18 - Riduzioni per l'esercizio dell'attività edilizia (45.6 bis)**

1. Per le occupazioni da chiunque realizzate per esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte ulteriormente del 50 per cento .

#### **Art. 19 - Riduzioni per le caratteristiche temporali delle occupazioni temporanee (45.8)**

1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50 per cento allorché:

- la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente;
- il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia pagato anticipatamente a in due rate; la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese. Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quando si tratti di occupazione avente una durata di oltre due mesi;
- il soggetto sottoscriva il documento emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

#### **Art. 20 - Aree destinate a parcheggio (45.F,)**

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parcometri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e dell' entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art. 15 lett. n aumentata a diminuita per tutte le categorie fino al 30 per cento.
2. L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto conciliare entro 30 giorni dalla data di entrata in Vigore del presente regolamento.
4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in Concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.